

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **ASSISTENZA IN MATERIA PENALE**

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ([STE n° 30](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1959.

Entrata in vigore : 12 giugno 1962.

Ai sensi della Convenzione, le Parti decidono di accordarsi la massima assistenza giudiziaria reciproca, nella raccolta delle prove, nell'audizione dei testimoni, di periti e degli indagati, etc.

La Convenzione indica le regole concernenti l'esecuzione da parte delle autorità di una Parte (Parte richiesta) delle commissioni rogatorie tendenti a porre in essere taluni atti di indagine (audizione di testimoni, di periti o di persone indagate, consegna di atti della procedura o di decisioni giudiziarie), o a comunicare taluni mezzi di prova (registrazioni o documenti) concernenti un'indagine penale condotta dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte (Parte richiedente).

La Convenzione individua anche le condizioni alle quali devono attenersi le richieste di assistenza o le commissioni rogatorie (autorità procedenti, lingua utilizzata, rifiuto di mutua assistenza).

* * *

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali ([STE n° 52](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 30 novembre 1964.

Entrata in vigore : 18 luglio 1972.

Tale Convenzione tende a fronteggiare l'aumento della circolazione dei veicoli tra le Parti ed il pericolo costituito dalla violazione delle regole a protezione degli utenti delle strade. Essa fissa un quadro di cooperazione tra le Parti per una più efficace repressione delle infrazioni stradali commesse sui rispettivi territori.

La Convenzione deroga al principio di territorialità e consente alla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa di scegliere se perseguire il conducente o se domandare allo Stato di residenza dell'autore di provvedere alla repressione dell'infrazione.

Un elenco di infrazioni alle quali si applica la Convenzione è contenuto nell'Allegato 1, denominato « Fondo comune di infrazioni stradali ».

* * *

Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore ([STE n° 88](#)), aperto alla firma a Bruxelles, il 3 giugno 1976.

Entrata in vigore : 28 aprile 1983.

Ai sensi di tale Convenzione, la Parte che ha preso una misura definitiva per limitare il diritto di guidare di chi abbia commesso un'infrazione stradale ne dà immediato avviso alla parte che ha rilasciato il permesso di condurre nonché alla parte sul cui territorio l'autore dell'infrazione risiede abitualmente. Di conseguenza, la Parte cui una tale decisione è stata comunicata può pronunciare, conformemente alle proprie previsioni legislative in materia, la perdita del diritto di guidare.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ([STE n° 99](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 marzo 1978.

Entrata in vigore : 12 aprile 1982.

Questo Protocollo aggiuntivo completa le previsioni contenute nella Convenzione. Esso fa venire meno la possibilità di rifiutare l'assistenza giudiziaria per i reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla notificazione degli atti concernenti l'esecuzione di una pena e di misure analoghe (sospensione di una pena, liberazione condizionale, rinvio dell'inizio dell'esecuzione della pena o interruzione della sua esecuzione). Infine prevede ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.

* * *

Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali ([STE n° 119](#)), aperto alla firma a Delfi, il 23 giugno 1985.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

Fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, la Convenzione tende a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali. Per raggiungere tale fine, le Parti s'impegnano a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti.

* * *

Convenzione sull'insider trading ([STE n° 130](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1989.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1991.

La Convenzione instaura una mutua assistenza per la comunicazione di informazioni tra le amministrazioni nazionali incaricate di sorvegliare le operazioni in Borsa, al fine di scoprire e d'identificare in tempo la preparazione di operazioni irregolari da parte di insider trading.

Le Parti possono, con una semplice dichiarazione, estendere questo meccanismo alla ricerca di autori di altre operazioni che attentano all'eguaglianza di accesso alle informazioni tra gli utenti del mercato azionario e alla qualità di informazioni date agli investitori per assicurare la trasparenza delle transazioni (operazioni finanziarie fraudolente, manipolazioni dei prezzi di borsa, riciclaggio di danaro di origine criminale, etc.).

Le Parti s'impegnano ad accordarsi la più ampia possibile mutua assistenza in materia penale in relazione a reati implicanti operazione di insider trading.

* * *

Protocollo alla Convenzione sull'insider trading ([STE n° 133](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 settembre 1989.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1991.

Il Protocollo consente agli Stati membri dell'Unione europea di applicare, nelle loro reciproche relazioni, il diritto comunitario e di non applicare la disciplina prevista dalla Convenzione (STE no. 130) se non quando non esiste alcuna previsione comunitaria su un particolare argomento interessato.

* * *

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ([STE n° 141](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 1990.

Entrata in vigore : 1° settembre 1993.

Lo scopo della Convenzione è facilitare la cooperazione internazionale e l'assistenza per le indagini, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di ogni tipo di reati. La Convenzione tende ad aiutare le Parti a raggiungere simili livelli di efficacia, anche in assenza di una legislazione completa.

Le Parti si impegnano, in particolare:

- a criminalizzare il riciclaggio dei proventi di reato;
- a confiscare gli strumenti ed i proventi (o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi).

Ai fini della cooperazione internazionale, la Convenzione prevede:

- forme di assistenza investigativa (aiuto nella raccolta di elementi di prova, trasmissione ad altro Stato di informazioni, anche senza richiesta, adozione di tecniche investigative comuni, eliminazione del segreto bancario),
- misure provvisorie (congelamento di conti bancari, sequestri di beni per impedire la loro fuga),
- misure di confische dei proventi di reato (esecuzione da parte dello Stato richiesto di una decisione di confisca resa all'estero, apertura da parte dello Stato richiesto su domanda di un altro Stato di una procedura di confisca).

* * *

Accordo sul traffico illecito via mare, che applica l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ([STE n° 156](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 31 gennaio 1995.

Entrata in vigore : 1° maggio 2000

Tale accordo si basa sull'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope di Vienna del 20 dicembre 1988. Esso pone le basi per una cooperazione internazionale tra le Parti, individua le competenze, le procedure, le misure autorizzate, la responsabilità dell'esecuzione del sequestro nonché tutte le altre disposizioni necessarie.

* * *

Convenzione sulla criminalità informatica ([STE n° 185](#)), ouverte à la signature, à Budapest, le 23 novembre 2001.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2004.

La Convention est le premier traité international sur les infractions pénales commises via l'Internet et d'autres réseaux informatiques, traitant en particulier des infractions portant atteinte aux droits d'auteurs, de la fraude liée à l'informatique, de la pornographie infantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux. Il contient également une série de pouvoirs de procédures, tels que la perquisition de réseaux informatiques et l'interception.

Son principal objectif, énoncé dans le préambule, est de poursuivre « une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et la stimulation de la coopération internationale ».

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici ([STE n° 189](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 2003.

Entrata in vigore : 1° marzo 2006.

Il Protocollo comporta un'estensione della portata della Convenzione sulla cybercriminalità, comprese le sue concrete disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includere ugualmente i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tal modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali

atti, il Protocollo intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione (STE no. 185) in questo campo.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo ([STCE n° 198](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° maggio 2008.

Il Consiglio d'Europa ha deciso di aggiornare e ampliare la sua convenzione del 1990 per poter mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.

Questa nuova convenzione rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

La convenzione prevede un meccanismo destinato a garantire la corretta applicazione delle sue disposizioni dalle parti.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali ([STCE n° 221](#)), aperto alla firma a Nicosia, il 19 maggio 2017.

Entrata in vigore : 1° aprile 2022.

La Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

La Convenzione, che sarà aperta alla firma di tutti i paesi del mondo, è volta inoltre a promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro tali reati, che distruggono il patrimonio mondiale.

La Convenzione sarà l'unico trattato internazionale dedicato specificamente all'incriminazione del traffico illecito di beni culturali. Stabilisce diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce inoltre come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

* * *

Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche ([STCE n° 224](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 12 maggio 2022.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo 5 ratifiche.

Data la proliferazione della criminalità informatica e la crescente complessità a ottenere prove elettroniche che potrebbero essere archiviate in giurisdizioni estere, diverse, mutevoli o sconosciute, i poteri degli organismi preposti all'applicazione della legge sono limitati dai confini territoriali. Di conseguenza, solo una piccola parte degli atti di criminalità informatica denunciati alle autorità di giustizia penale sfocia in sentenze legali.

In risposta a ciò, il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica (STE no. 185) fornisce una base giuridica per la divulgazione di informazioni relative alla registrazione dei nomi di dominio e per la cooperazione diretta con i fornitori di servizi per le informazioni sugli abbonati, modi efficaci per ottenere informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico, la cooperazione immediata in caso di emergenza, strumenti di assistenza reciproca, come anche garanzie in materia di protezione dei dati personali.

Fonte Ufficio dei Trattati del Consiglio d'Europa su <https://conventions.coe.int>